

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO AGLI SCAMBI DEL CIRCUITO DI SCAMBIO "AIUTAMUNDI"

PREMESSA

- i. Ai fini del presente regolamento è allegato il Glossario Tecnico del Progetto.
- ii. Il presente regolamento regola i rapporti tra gli utenti iscritti e tra gli utenti iscritti ed il GOEL.
- iii. Gli utenti iscritti, sottoscrivendo il modulo di iscrizione dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento e di averlo compreso; si impegnano a rispettarlo ed a rispettare le norme fiscali vigenti.
- iv. la Fondazione con il Sud ha finanziato un progetto denominato Aiutamundi in favore del Gruppo Cooperativo GOEL (nel prosieguo denominato "GOEL") per l'organizzazione, il coordinamento ed il monitoraggio di un circuito di scambio a carattere mutualistico (nel prosieguo denominato "il circuito di scambio").
- v. Che il progetto di GOEL finanziato dalla Fondazione con il Sud individua principalmente spese di organizzazione e costi diretti ed indiretti da sostenere per avviare il rapporto con i singoli utilizzatori beneficiari (utenti iscritti).
- vi. Che inoltre l'erogazione effettuata dalla Fondazione con il Sud prevede che un importo di quanto riconosciuto per il progetto, possa essere utilizzato da GOEL quale contributo a fondo perduto da riconoscere a taluni soggetti interessati al sistema di scambio per favorire il loro ingresso nel sistema stesso.
- vii. Che per regolare le varie fasi ed ipotesi in cui si articolerà il circuito di scambio è necessaria la predisposizione di un regolamento contrattuale a carattere vincolante e da valere per tutti i soggetti che aderendo al sistema di scambio ne entreranno a far parte.
- viii. Sulla base di tali premesse si disciplinano nel presente regolamento le regole sottese alle fasi di scambio e gli obblighi che ogni partecipante assumerà entrandone a far parte, nonché i relativi diritti.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le fasi legate all'organizzazione, al coordinamento e controllo, nonché i limiti per l'attuazione di un mercato di scambio senza utilizzazione di moneta a favore di soggetti che ne entreranno a far parte accettando così automaticamente il presente regolamento mediante sottoscrizione di apposito modulo.

ART. 2 - RUOLO DI GOEL E RICHIESTA DI ACCESSO AL CIRCUITO DI SCAMBIO

2.1 compito del GOEL è unicamente curare l'organizzazione che è alla base del progetto denominato Aiutamundi, nonché svolgere un ruolo di coordinamento e controllo del progetto stesso, potendo solo a tale scopo e nell'interesse del progetto stesso assumere alcuni impegni in relazione alle fasi di scambio e nei confronti dei soggetti che ne entreranno a far parte. GOEL non ha quindi nessun obbligo giuridico, né alcun interesse diretto, né economico, nel sistema di scambio, che realizza unicamente interessi dei terzi soggetti che ne entreranno a far parte. Per un anno le spese dei servizi realizzati da GOEL saranno coperte dalla Fondazione con il Sud sulla base del piano di progetto presentato e approvato e successive modifiche e non si esclude la possibilità che la stessa o altre Fondazioni, Istituti e Enti pubblici possano continuare a sostenere "Aiutamundi", oltre il periodo concordato. In ogni caso, GOEL si riserva la possibilità di chiedere agli utenti iscritti una minima quota a copertura delle spese.

2.2 Chiunque abbia interesse ad avere accesso al sistema di scambio dovrà preliminarmente presentare a GOEL apposita richiesta (allegato 1) allo sportello o mediante compilazione del modulo informatico presente sul sito www.aiutamundi.com. GOEL comunicherà al richiedente l'esito della propria insindacabile istruttoria entro i successivi 30 giorni, eventualmente invitandolo ad iscriversi al circuito di scambio attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione al Regolamento (allegato 1A) che troveranno presso gli sportelli e online.

2.3 Sarà esclusiva cura ed onere di GOEL procedere a selezionare ed individuare i soggetti partecipanti al circuito di scambio.

2.4 le prestazioni erogate da utenti iscritti non titolari di P.IVA rientrano fiscalmente nel novero delle "prestazioni occasionali". A tal fine, gli utenti iscritti avranno l'obbligo di comunicare tempestivamente al GOEL ogni prestazione occasionale eventualmente realizzata al di fuori del circuito di scambio nel corso di ogni anno per non incorrere nel superamento del limite di legge imposto a questa tipologia di rapporto di lavoro.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE LE FASI DI SCAMBIO

3.1 FASE DI SCAMBIO

3.1.1 Il soggetto entrato nel sistema di scambio potrà effettuare la sua prestazione/cessione ad un soggetto terzo a sua volta entrato a far parte del sistema (cfr. punto sub 3.2.3). Resa la suddetta prestazione egli stesso diventerà creditore nei confronti del soggetto terzo per una o più controprestazioni di valore complessivo corrispondente alle prestazioni/cessioni eseguite.

3.1.2 La prestazione può espletarsi anche in somministrazione di beni mobili, oggetti, servizi, nelle modalità stabilite tra gli utenti iscritti. Il GOEL non è responsabile degli accordi presi dagli utenti iscritti, limitandosi ad un mero elenco, a scopo di archiviazione e memorandum, delle transazioni effettuate.

3.1.3 Il soggetto (persona fisica o giuridica) contestualmente all'effettuazione della prestazione/cessione in suo favore, rilascerà un documento contenente il riconoscimento di debito o cessione di credito in favore del soggetto che gli ha reso la prestazione (allegato 6/1 e 9).

Lo stesso soggetto che riceve la prestazione, cioè il debitore, dovrà consegnare a GOEL, che avrà il ruolo di mero depositario:

- fideiussione assicurativa;
- adesione, attraverso pagamento del premio, ad una polizza collettiva contratta da GOEL nell'interesse del sistema di scambio;
- cauzione in denaro,

a garanzia del pagamento del credito del soggetto che gli ha reso la prestazione, per il quale ha comunque rilasciato riconoscimento di debito. Il creditore (x) non potrà esigere direttamente il pagamento in denaro del proprio credito, ma dovrà richiedere che il debitore medesimo (y) o un terzo utente del sistema di scambio (z) effettui in suo favore a titolo di pagamento del proprio credito una o più controprestazioni. Nel caso in cui il pagamento del credito avvenga mediante controprestazione resa da un terzo utente del sistema di scambio (z), il creditore (x) cederà a questi (z), che si impegna ad acquistare, la parte del proprio credito verso il debitore (y) commisurata all'importo della controprestazione ricevuta, prevedendosi l'automatica compensazione tra le rispettive posizioni creditorie/debitorie di medesimo ammontare vantate dal creditore (x) e dal terzo utente (z) ai predetti titoli (allegati 6/1 e 9). Con la suddetta cessione del credito il terzo utente che ha effettuato la cessione/prestazione (z) diventerà creditore del debitore originario ceduto (y).

3.1.4 GOEL procederà ad informare le parti interessate, ed in particolare il debitore ceduto, via mail o con altro mezzo da esso determinato, dell'intervenuta operazione di cessione di credito (allegato 10/1)

3.1.5 Il soggetto terzo che avrà ricevuto la prestazione/cessione e che sarà entrato nel sistema di scambio, a fronte della prestazione/cessione ricevuta, dovrà rendere a sua volta una o più prestazioni/cessioni in favore del soggetto che gliel'ha resa od a un ulteriore terzo entrato a far parte del sistema di scambio. Se nei 12 mesi successivi al ricevimento della prestazione/ cessione, tale soggetto terzo non avrà realizzato a sua volta prestazioni/cessioni verso utenti del sistema di scambio pari al valore della prestazione/cessione ricevuta, dovrà corrispondere in denaro al suo creditore la differenza tra il valore della prestazione/cessione ricevuta ed il valore delle prestazioni/cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti. Il pagamento in denaro del debito residuo dovrà avvenire attraverso il coordinamento di GOEL e darà diritto al soggetto di continuare a operare nel sistema di scambio. Nel caso in cui tale soggetto non adempia a quanto sopra, GOEL azionerà nell'interesse del creditore le garanzie prestate a tutela del sistema di scambio e il soggetto inadempiente verrà escluso dal sistema stesso. Per tali soggetti troveranno comunque applicazione le regole in tema di inadempimento dell'obbligo di cui al punto 3.1.3. Quando il soggetto terzo, a seguito della prestazione/cessione ricevuta effettuerà a sua volta la propria controprestazione, riceverà per il tramite di GOEL la comunicazione dell'avvenuta effettuazione della prestazione/cessione (allegato 5). Se la prestazione/cessione del soggetto terzo sarà in favore del soggetto che gliel'ha resa, quest'ultimo rilascerà quietanza di pagamento liberatoria del suo diritto di credito (allegato 8).

3.1.6 Il termine di un anno solare dalla data di effettuazione della prestazione è previsto anche per la riscossione del credito: in altre parole scaduto l'anno il credito diventerà inesigibile.

3.1.7 Se, viceversa, la prestazione/cessione ricevuta dal soggetto terzo (X) sarà effettuata dal soggetto che a sua volta l'abbia originariamente ricevuta (Y), il primo (X) si accollerà il debito del secondo (Y), nei confronti del soggetto che ha effettuato

la prestazione/cessione originaria (Z) (allegati 6/2 e 6/3). Con il suddetto accollo il soggetto che ha ricevuto la prestazione/cessione (X) rilascerà contestualmente quietanza liberatoria in favore del soggetto che ha reso la prestazione/cessione (Y). Con l'accollo del debito il soggetto che ha effettuato la prestazione/cessione originaria (Z) diventerà creditore del soggetto che si è accollato il debito (X). L'accollo del debito dovrà essere accettato dal soggetto che ha diritto alla prestazione/cessione (Z) nei confronti del soggetto liberato dall'accollo (Y). Le parti aderendo al sistema di scambio e quindi al presente regolamento dichiarano, sin da quel momento, la loro accettazione all'accollo del debito con effetto vincolante. GOEL dovrà procedere ad informare le parti interessate via mail o con altro mezzo da esso determinato, dell'intervenuta operazione di accollo (allegato 10/2).

3.1.8 Il soggetto iscritto al sistema si renderà inadempiente e sarà escluso dal circuito di scambio se non effettuerà almeno una prestazione nell'arco di 12 mesi (dies a quo la data di ingresso nel circuito di scambio).

3.2 FASE DI REGISTRAZIONE

3.2.1 Effettuata la cessione/prestazione entrambi gli iscritti si dovranno identificare, se non l'hanno fatto precedentemente, provando la propria iscrizione al circuito di scambio; quindi sia il debitore che il creditore firmeranno i rispettivi allegati come spiegato nel par 3.1. Il documento originale resterà al creditore. Questi, successivamente, dovrà recarsi presso lo sportello di GOEL affinché la cessione/prestazione sia registrata sulla piattaforma web e possa avvenire l'eventuale cessione di credito/debito posseduto dal cedente nei confronti di terzi.

3.3 LIMITE DI OPERATIVITA'

3.3.1 Sarà esclusiva discrezionalità di GOEL valutare caso per caso e decidere a seguito di istruttoria interna se:

- respingere l'iscrizione (istruttoria negativa)
- concedere subito al soggetto la possibilità di indebitarsi fino a massimo di 100 euro (SOGLIA D'INGRESSO all'indebitamento).
- concedere subito al soggetto la possibilità di indebitarsi fino a massimo di 500 euro.
- riconoscere al soggetto la possibilità di indebitarsi solo dopo aver eseguito una
- prestazione/cessione ed essere quindi diventato creditore.

In ogni caso tutti gli utenti iscritti entrati ormai a regime nella fase delle transazioni non potranno effettuare né ricevere prestazioni/cessioni qualora abbiano raggiunto un importo massimo del proprio saldo creditore/debitore complessivo pari ad € 2.500, ossia dovranno mantenere il proprio saldo (inteso come differenza tra il valore dei crediti e dei debiti) tra + 2500 e - 2500; va precisato inoltre che l'utente iscritto non potrà in nessun caso indebitarsi subito di 2500, ma potrà raggiungere tale soglia di indebitamento in modo graduale secondo la seguente tabella: soglia di indebitamento 100 € (se all'ingresso non era stata data alcuna possibilità di indebitamento);

- saldata la soglia di indebitamento di 100 €, si acquisirà la possibilità di indebitarsi di 500 € (a meno
- che non si stata data questa soglia, 500 €, al momento dell'iscrizione);
- saldata la soglia di indebitamento di 500 €, si acquisirà la possibilità di indebitarsi di € 1000 saldata
- la soglia di indebitamento di 1000 €, si acquisirà la possibilità di indebitarsi di € 1500
- saldata la soglia di indebitamento di 1500 €, si acquisirà la possibilità di indebitarsi di € 2000
- saldata la soglia di indebitamento di 2000 €, si acquisirà la possibilità di indebitarsi di € 2500

Oltre queste soglie il sistema impedirà all'utente di richiedere/offrire ulteriori cessioni/prestazioni.

ART. 4 - RECESSO INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE DAL CIRCUITO DI SCAMBIO

4.1 RECESSO

4.1.1 I soggetti entrati a far parte del sistema di scambio che avranno ricevuto prestazioni/cessioni senza averne rese, potranno recedere dal sistema di scambio pagando in denaro il controvalore delle prestazioni/cessioni ricevute.

4.1.2 I soggetti che avranno reso prestazioni/cessioni senza averne ricevute in cambio, potranno recedere dal sistema di scambio, previa rinuncia definitiva al diritto a ricevere cessioni/prestazioni fino alla copertura del proprio credito vantato nei confronti di terzi utenti iscritti (allegato 11).

4.2 INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE

4.2.1 GOEL sarà l'unico soggetto legittimato all'accertamento del verificarsi di una situazione di inadempienza così come prevista nel presente regolamento o di una causa di esclusione a carico dei soggetti entrati nel circuito di scambio. Al riguardo, GOEL a proprio insindacabile ed inoppugnabile giudizio si riserva la facoltà di escludere dal sistema determinati soggetti qualora ravvisi situazioni che possano essere ritenute incompatibili con le finalità del progetto stesso.

4.2.2 Il soggetto inadempiente o escluso riceverà comunque comunicazione scritta rispetto alla quale potrà far pervenire osservazioni scritte a GOEL entro 15 giorni. Nei 15 giorni successivi GOEL farà sapere se le osservazioni saranno state o meno accolte. Sono considerate cause esplicite di esclusione:

- a) dichiarazioni mendaci rese al GOEL e/o agli iscritti al circuito di scambio con riguardo alle prestazioni effettuate o non effettuate, alle loro caratteristiche e modalità;
- b) condotta lesiva della dignità degli altri aderenti al sistema di scambio, della civile ed educata convivenza, della morale e del buon nome del GOEL e del circuito di scambio;
- c) dichiarazioni mendaci dei dati inseriti nel modulo di iscrizione, del modulo di richiesta adesione, nelle versioni cartacee o telematiche.

4.2.3 In caso di esclusione dal sistema di scambio, il soggetto escluso:

- a) che avrà ricevuto prestazioni/cessioni senza averne rese, dovrà pagare in denaro il controvalore delle prestazioni/cessioni ricevute in base al saldo delle proprie cessioni/prestazioni risultante al momento dell'esclusione sul proprio profilo;
- b) che avrà reso prestazioni/cessioni senza averne ricevute in cambio, perderà automaticamente il proprio diritto di credito ad esse connesso.

ART. 5 UTENTI ISCRITTI NELLA FASE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ("PRIMA FASE")

Agli utenti che hanno ricevuto l'anticipazione finanziaria infruttifera, ovvero quelli che hanno ricevuto servizi è richiesta la permanenza nel circuito per 12 mesi, durante i quali gli stessi hanno l'obbligo di effettuare almeno una prestazione non necessariamente del valore del servizio ricevuto.

ART. 6 - MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le modifiche od integrazioni al presente regolamento potranno essere apportate unilateralmente da GOEL ove intervengano situazioni legate all'operatività del circuito di scambio o disposizioni di legge o regolamentari che le richiedano. In tal caso, GOEL stabilirà anche la data di efficacia delle modifiche che non potrà mai essere retroattiva, salvo che ciò non dipenda dalla necessità di inserire una disposizione di legge necessaria allo sviluppo e al corretto evolversi del circuito di scambio.

ART. 7 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra i soggetti entrati nel circuito di scambio o tra questi e GOEL, avverranno esclusivamente a mezzo e-mail. GOEL si riserva tuttavia la possibilità di effettuare od accettare forme di comunicazione equipollenti dal punto di vista dell'efficacia formale e legale.

GOEL comunicherà a cadenza mensile ai soggetti entrati nel sistema di scambio la propria situazione creditoria/debitoria nei confronti di altri soggetti aderenti al circuito di scambio.

ART. 8 - CONTROVERSIE

8.1 CONTROVERSIE TRA UTENTI ISCRITTI

8.1.1 GOEL avrà il compito, quale amichevole compositore, di dirimere controversie tra i soggetti che avranno aderito al regolamento, sia per quanto riguarda la natura che il valore delle prestazioni effettuate o da rendere, o di ogni altra questione ad essa collegata. In tal caso, il soggetto che avrà deciso di portare ad evidenza di GOEL una potenziale controversia, dovrà comunicarlo a quest'ultimo che a sua volta provvederà entro i 10 giorni successivi a comunicarla all'altra parte, chiedendo che la stessa rilasci una propria dichiarazione su quanto lamentato. GOEL a quel punto deciderà entro i 10 giorni successivi,

salvo che non sia necessario convocare dinanzi a sé le parti, le quali dovranno intervenire personalmente. GOEL a suo giudizio potrà nominare esperti o consulenti ove si tratti di materia la cui risoluzione necessiti di una siffatta nomina. In tal caso gli oneri rimarranno a carico della parte che risulterà soccombente nella controversia. Eventuali controversie non assoggettabili alla presente procedura di composizione amichevole saranno di competenza del giudice ordinario, secondo le regole del codice di procedura civile.

8.2 FORO COMPETENTE

8.1.1 per tutte le controversie tra utenti iscritti e il GOEL inerenti il presente Regolamento o il circuito di scambio è competente il Foro di Locri.

9. APPENDICE

9.1 GLOSSARIO TECNICO DI PROGETTO

Ai fini del presente Regolamento e delle definizioni in esso riportate, fa fede il seguente Glossario Tecnico:

GLOSSARIO TECNICO

Sportello

Struttura adibita al ricevimento degli aspiranti iscritti e dell'istruzione delle pratiche di iscrizione

Operatore di sportello

Personale adibito al front-office negli orari di apertura di sportello

Circuito di scambio

L'insieme "astratto" che considera la piattaforma web e la totalità degli utenti iscritti e registrati

Piattaforma web (Piattaforma)

Sito www.aiutamundi.com considerato nelle sue estensioni telematiche e fisiche (server)

Utenti registrati

Utenti iscritti sulla piattaforma in attesa di convalida dell'iscrizione

Scheda Utente

Pagina della piattaforma profilata mediante credenziali di accesso univoche create/consegnate dall'/all'utente iscritto

Profilo utente

Schermata della piattaforma adibita alla condivisione di un set di informazioni pubbliche per ogni utente iscritto

Istruttoria

Fase di front-office necessaria ad istruire la pratica di iscrizione mediante colloquio con l'aspirante aderente e successiva valutazione delle competenze

Utenti iscritti

Utenti registrati sul sito ed iscritti tramite modulo 1A con istruttoria completata

Valutazione dell'offerta

Fase di validazione dell'offerta di prodotti e servizi e/o delle competenze dichiarate dagli utenti in fase di istruttoria e/o inserite dagli utenti registrati effettuata dagli operatori di sportello al fine di stimarne l'appetibilità e la spendibilità tra gli utenti iscritti e stabilire la soglia massima d'indebitamento.

Modulo di iscrizione

Contratto tra GOEL ed il firmatario del modulo di iscrizione per l'erogazione di un set di servizi di supervisione, coordinamento e deposito dei propri contratti di prestazione erogata o ricevuta mediante supporto di una piattaforma web e

personale di front-office;

Regolamento ufficiale

Il regolamento disponibile per gli utenti presso gli sportelli e sul sito. In caso di differenze fa fede quello presso lo sportello.

Cedente

L'utente iscritto il quale, firmando l'apposito allegato al regolamento, cede il proprio credito o si indebita se ne ha possibilità, in cambio della prestazione/cessione ricevuta.

Prestatore d'opera

L'utente iscritto il quale, firmando l'apposito allegato al regolamento, dichiara il valore in euro della prestazione/cessione erogata al cedente ed accetta il credito/debito ricevuto

Contratto di Prestazione

Contratto, composto dall'allegato 6/1 a firma del CEDENTE e dall'allegato 9 del regolamento a firma del PRESTATORE D'OPERA, che deve essere firmato dagli utenti iscritti coinvolti in uno scambio e che verrà generato automaticamente dalla piattaforma oltreché consegnato nelle modalità grafiche di un carnet agli utenti iscritti che ne facciano richiesta.

Cessione/prestazione (prestazione/cessione)

tutti gli scambi di beni, tempo e servizi avvenuti fra utenti iscritti

Scambio

Prestazione o cessione intervenuta fra due utenti iscritti

Soglia d'ingresso

Limite massimo di indebitamento (o spesa in assenza di prestazioni/cessioni effettuate) assegnato in sede d'istruttoria all'utente iscritto. Può essere "0" (nessuna capacità d'indebitamento), 100 euro, 500 euro.

Transazione

Ogni scambio validamente registrato sul sistema ed in regola con la modulistica legale

Kit utente

Consiste nel seguente materiale di progetto di informazione e supporto:

- Tessera utente
- Regolamento
- Carnet di contratti di prestazione
- Credenziali di accesso
- Manuale fiscale

9.2 ALLEGATI

1. Richiesta di adesione al circuito di scambio.
1A Modulo di adesione al regolamento del sistema di scambio.
2. Certificazione dell'intervenuta effettuazione della prestazione resa da terzi.
3. Modello 6/1. Riconoscimento di debito da parte del soggetto che riceve la prestazione dal sistema di scambio e cessione di credito vantato verso un terzo con compensazione delle relative partite creditorie/debitorie.
4. Modello 6/2. Riconoscimento di debito da parte del soggetto che riceve la prestazione dal sistema di scambio con accollo di debito nei confronti di un terzo.
5. Modello 6/3. Accettazione di accollo di debito.
6. Fideiussione, polizza collettiva, o atto di costituzione di garanzia in denaro (indicando il beneficiario e con mandato a favore di GOEL come depositario in favore del terzo).
7. Modello 8. Quietanza di pagamento della prestazione/cessione effettuata.



CON IL SOSTEGNO DI



-
8. Modello 9. Accettazione di cessione di credito e compensazione partite creditorie/debitorie.
 9. Modello 10/1. Comunicazione di GOEL dell'intervenuta cessione di credito.
 10. Modello 10/2. Comunicazione di GOEL dell'intervenuto accollo di debito.
 11. Rinuncia al credito in caso di uscita dal sistema di scambio.
 12. Quietanza di pagamento del debito residuo.